SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 76**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 marzo 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 57

LEGGE 12 marzo 1996, n. 168.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Roma il 16 marzo 1994.

LEGGE 12 marzo 1996, n. 169.

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989.

LEGGE 12 marzo 1996, n. 170.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l'11 marzo 1994.

LEGGE 12 marzo 1996, n. 171.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992.

LEGGE 12 marzo 1996, n. 172.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 22 settembre 1994.

LEGGE 12 marzo 1996, n. 173.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992.

LEGGE 12 marzo 1996, n. 174.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di note, fatta a Roma il 22 settembre 1994.

Da 96G0153 a 96G0159

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 58

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1996.

Attuazione della direttiva 95/54/CE della Commissione del 31 ottobre 1995 relativa alle perturbazioni radioelettriche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE e modifica la direttiva 70/156/CEE.

96A1950

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 4:

Rovagnati, società per azioni, in Biassono: Obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1996.

Eurosystems, società per azioni, in Luzzara (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1996.

Fioravanti, società per azioni, in Arcugnano (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1995.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1996, n. 175.

Regolamento di attuazione della direttiva 93/102/CE recante modifica della direttiva 79/112/CE concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 79/112/CE del Consiglio del 18 dicembre 1978 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 29, il quale prevede che le relative disposizioni possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, in attuazione di norme comunitarie;

Vista la direttiva 93/102/CE della Commissione del 16 novembre 1993 recante modifica della direttiva 79/112/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità;

Vista la direttiva 95/42/CE della Commissione del 17 luglio 1995 che modifica la direttiva 93/102/CE;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alla direttiva 93/102/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 9 febbraio 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica allegati

1. Gli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono sostituiti rispettivamente dagli allegati 1 e 2 del presente regolamento.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal trentesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. È consentito utilizzare, dopo tale data, etichette non conformi agli allegati di cui all'art. 1, purché conformi alle precedenti norme, fino al 31 dicembre 1996. La vendita dei prodotti così etichettati è consentita fino al loro completo smaltimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 febbraio 1996

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 161

ALLEGATO 1

CATEGORIA DI INGREDIENTI PER I QUALI L'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA PUÒ SOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICO.

Definizione	Designazione
Oli raffinati diversi dall'olio di oliva	«Olio», completata dal qualificativo «vegetale» o «animale», a seconda dei casi ovvero dalla indicazione dell'origine specifica vegetale o animale L'aggettivo «idrogenato» deve accompagnare la menzione di un olio idrogenato
Grassi raffinati	«Grasso» o «materia grassa», completata dal qualificativo «vegetale» o «animale», a seconda dei casi ovvero dalla indicazione della origine specifica vegetale o animale L'aggettivo «idrogenato» deve accompagnare la menzione di un grasso idrogenato
Miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali	«Farina» seguita dall'enumerazione delle specie di cereali da cui provengono, in ordine decrescente di peso

Definizione	Designazione
Amidi e fecole naturali, amidi e fecole modificati per via fisica o enzimatica	«Amido(i)/fecola(e)»
Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione non facciano riferimento ad una precisa specie di pesce	«Pesce(i)»
Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o miscela di formaggi costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di formaggio	«Formaggio(i)»
Tutte le spezie che non superino il 2% in peso del prodotto	«Spezia(e) o miscela di spezie»
Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superino il 2% in peso del prodotto	«Pianta(e) aromatica(che) o miscela di piante aromatiche»
Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare	«Gomma base»
Pangrattato di qualsiasi origine	«Pangrattato»
Qualsiasi categoria di saccarosio	«Zucchero»
Destrosio anidro e monoidrato	«Destrosio»
Sciroppo di glucosio e sciroppo di glucosio disidratato	«Sciroppo di glucosio»
Tutte le proteine del latte (caseine caseinati, proteine del siero di latte) e loro miscele	«Proteine del latte»
Burro di cacao di pressione di torsione o raffinato	«Burro di cacao»
Tutta la frutta candita che non superi il 10% in peso del prodotto	«Frutta candita»
Miscele di ortaggi che non superino il 10% in peso del prodotto	«Ortaggi»
Tutti i tipi di vino quali definiti nel regolamento 822/87/CE del Consiglio	«Vino»

ALLEGATO 2

INGREDIENTI OBBLIGATORIAMENTE DESIGNATI CON IL NOME DELLA CATEGORIA SEGUITO DAL LORO NOME SPECIFICO O DAL NUMERO CE.

Acidificanti
Addensanti
Agenti di carica
Agenti di resistenza
Agenti di rivestimento
Agenti di trattamento della farina
Agenti lievitanti
Amidi modificati (1)
Antiagglomeranti
Antiossidanti
Antischiumogeni
Coloranti
Conservanti
Correttori di acidità
Edulcoranti
Emulsionanti
Esaltatori di sapidità
Gas propulsore
Gelificanti
Sali di fusione (2)
Stabilizzanti
Umidificanti

(1) Non è obbligatorio indicare il nome specifico e il numero CE.
(2) Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— La direttiva CEE n. 93/102 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 291 del 25 novembre 1993 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 21 febbraio 1994, 2ª serie speciale.

— La direttiva CEE n. 79/112 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 33 dell'8 febbraio 1979.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— Il comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 109/1992 prevede che: «Le disposizioni del presente decreto possono essere modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanità».

— Per le direttive CEE numeri 79/112 e 93/102 si veda in nota al titolo.

— La direttiva CEE n. 95/42 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 182 del 2 agosto 1995 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 15 gennaio 1996, 2ª serie speciale.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

96G0184

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 dicembre 1995.

Rilascio di abilitazioni al comando di unità navali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 31 dicembre 1973, relativo alla disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, fra le altre, di unità dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1978, relativo all'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, fra le altre, di unità dell'Arma dei carabinieri, con particolare riguardo all'art. 11, il quale prevede l'emissione di un ulteriore decreto per stabilire il corso teorico-pratico che abiliti al comando delle unità navali dell'Arma dei carabinieri;

Riconosciuta attuale la necessità di formalizzare il corso di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comando delle unità navali dell'Arma dei carabinieri è affidato agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri, i quali, al termine dei corsi frequentati presso gli istituti di formazione della Marina militare, ne abbiano conseguito l'abilitazione, rilasciata da detta Forza armata.

2. I corsi di cui al primo comma si svolgono secondo gli iter di massima stabiliti, a seconda delle categorie di appartenenza del personale, nelle tabelle *A*, *B* e *C* allegate.

Art. 2.

1. Al termine dei corsi di abilitazione e/o specializzazione per il comando del nucleo natanti o delle unità navali dell'Arma dei carabinieri presso gli istituti di formazione della Marina militare, la Direzione generale del personale della Marina militare rilascia i relativi brevetti di abilitazione.

2. I corsi di abilitazione e/o specializzazione per il comando del nucleo natanti o delle unità navali già svolti dal personale dell'Arma dei carabinieri presso gli istituti di formazione della Marina militare o di altre amministrazioni dello Stato fino alla data di emanazione del presente decreto, superati con rilascio di attestati di frequenza, idoneità o specializzazione, costituiscono titolo per ottenere il rilascio dell'abilitazione o specializzazione per il comando del nucleo natanti o delle unità navali dell'Arma dei carabinieri da parte della Direzione generale del personale della Marina militare.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli previsti per legge e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 dicembre 1995

Il Ministro: CORCIONE

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1996
Registro 1 Difesa, foglio n. 297

TABELLA *A*

UFFICIALI

Requisiti per l'ammissione al corso: saper nuotare e vogare, nonché risultare idoneo ai test di selezione psicoattitudinale svolti presso l'Arma dei carabinieri.

Iter formativo:

Prima fase: frequenza di un corso della durata di circa otto mesi presso l'Accademia navale della Marina militare di Livorno, necessario a fare acquisire agli ufficiali le nozioni teorico-pratiche per metterli in grado di:

conseguire l'abilitazione al comando di unità navali per la navigazione d'altura;

comandare un nucleo natanti;

assumere incarichi nell'ambito del servizio navale dell'Arma dei carabinieri.

Materie d'insegnamento:

nozioni di cultura navale:

attrezzature, manovra e cinematica;
economia dei trasporti marittimi e geografia economica;

comunicazioni e norme di sicurezza;

nozioni di architettura navale, costruzione navale, macchine marine;

diritto marittimo amministrativo;

nautica;

meteorologia;

nozioni sugli inquinamenti marini e tecniche antinquinamento;

attività pratica professionale e d'istituto (l'ufficiale verrà imbarcato in soprannumero sulla locale motovedetta d'altura dell'Arma dei carabinieri).

Seconda fase: svolgimento di un tirocinio pratico della durata di circa tre mesi, finalizzato all'approfondimento della conoscenza dei mezzi e delle problematiche del servizio navale, nonché al perfezionamento dell'attività pratica di condotta e manovra dell'unità navale per la navigazione d'altura, ai fini:

dell'impiego nell'ambito della specializzazione del servizio navale;

dell'esame finale pratico per il conseguimento del brevetto di «abilitazione» al comando di unità navali per la navigazione d'altura, che verrà rilasciato da parte della Marina militare.

Il tirocinio comprende le seguenti attività:

corso d'impiego radar in operazioni di coordinamento e controllo di gruppi di MM/VV, presso il simulatore radar ubicato nel laboratorio didattico dei corsi d'aggiornamento dell'Arma;

corso basico antincendio, presso il centro di addestramento della Marina militare;

corso di sicurezza, presso il centro di addestramento della Marina militare;

tirocinio presso il servizio navale del comando generale dell'Arma;

tirocinio pratico di condotta e manovra di unità navali, svolto presso il nucleo natanti di Venezia.

TABELLA B

SOTTUFFICIALI

Requisiti per l'ammissione al corso: saper nuotare e vogare, nonché risultare idoneo ai test di selezione psicoattitudinale svolti presso l'Arma dei carabinieri.

Iter formativo: frequenza di un corso della durata di almeno venti settimane, presso la scuola SU della Marina militare di La Maddalena, necessario a fare acquisire ai frequentatori la preparazione teorico-pratica per metterli in grado di assumere il comando di unità navali per la navigazione d'altura (senza limiti di distanza dalla costa) per l'assolvimento dei compiti d'istituto.

Al termine, la Marina militare — previo superamento dell'esame finale — rilascerà il relativo brevetto di «abilitazione».

Materie d'insegnamento:
condotta di unità d'altura;
nautica/meteo;
elementi di costruzione, attrezzature e manovre;
diritto della navigazione;
comunicazioni;
esercitazioni marinaresche e carteggio;
motori;
cultura professionale (pesca marittima, inquinamento, diporto nautico, tutela del patrimonio archeologico e artistico sottomarino, organizzazione del servizio navale dell'Arma, ecc.).

TABELLA C

APPUNTATI/CARABINIERI

Requisiti per l'ammissione al corso: saper nuotare e vogare, nonché risultare idoneo ai test di selezione psicoattitudinale svolti presso l'Arma dei carabinieri.

Iter formativo: frequenza di un corso della durata di almeno dieci settimane, presso la scuola SU della Marina militare di La Maddalena, necessario a fare acquisire ai frequentatori la preparazione teorico-pratica per metterli in grado di assumere il comando di unità navali per la navigazione costiera (entro le 20 miglia dalla costa) per l'assolvimento dei compiti d'istituto.

Al termine, la Marina militare — previo superamento dell'esame finale — rilascerà il relativo brevetto di «abilitazione».

Materie d'insegnamento:
condotta di unità costiera;
nautica/meteo;
elementi di costruzione, attrezzature e manovre;
diritto della navigazione;
comunicazioni;
esercitazioni marinaresche.

96A2029

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 1996.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici Enalotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, denominato Enalotto, approvato con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958, da ultimo modificato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. III/7/109/96 con cui è stata approvata la convenzione tra il Ministero delle finanze e la Sisal Sport Italia S.p.a.;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento a seguito del piano di automazione del sistema di raccolta e accettazione del gioco, predisposto dalla Sisal in attuazione dell'art. 6 della suddetta convenzione approvata dall'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

1. Al regolamento del concorso pronostici connesso con le estrazioni settimanali del gioco del lotto (Enalotto), approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1957 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per gli affari amministrativi, esercita ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, un concorso pronostici abbinato alle estrazioni settimanali del gioco del lotto. Detto concorso istituito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, n. 16781 del 9 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1957, registro n. 20 Finanze, foglio n. 175, è disciplinato dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, nonché dal presente regolamento speciale»;

b) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — La gestione del concorso è affidata, giusta decreto del Ministro delle finanze del 22 gennaio 1996 alla Sisal Sport Italia S.p.a., con sede in Milano, che assume la qualifica di gestore ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.»;

c) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — I dodici pronostici devono essere indicati in colonna uno sopra l'altro, in apposite caselle disposte in linea verticale. Ognuna di queste linee (colonne) rappresenta una giocata autonoma e costituisce unità di misura per la determinazione dell'importo totale del gioco, del montepremi e della ripartizione di questo fra le colonne vincenti.

La partecipazione al concorso deve tassativamente avvenire servendosi di apposite schede stampate e distribuite dall'Ente gestore convalidabili mediante macchine validatrici elettroniche. In tali schede vengono indicate le dieci ruote del lotto per il pronostico sui primi numeri estratti per ogni ruota, e le altre due ruote (fra le dieci) per il pronostico sui secondi numeri estratti.

La scheda è composta da due sezioni, la prima, suddivisa in quattro o otto colonne e destinata alla marcatura, contiene, per ciascuna colonna e per ogni evento da pronosticare, tre riquadri contrassegnati rispettivamente dai segni 1, X, 2 corrispondenti ai gruppi nei quali sono suddivisi i novanta numeri del lotto oggetto del pronostico.»;

d) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — Il giocatore esprime il proprio pronostico mediante l'apposizione nell'apposito riquadro, in corrispondenza dell'evento da pronosticare, di un segno idoneo ad essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina.

Il pronostico deve essere formulato marcando, senza correzioni o alterazioni o contraddizioni il segno 1 oppure X oppure 2 indicandosi con detta marcatura il corrispondente gruppo 1, X, 2 nel quale figurano inclusi i numeri primi estratti che si intendono pronosticare in ciascuna delle dieci ruote del lotto e dei numeri secondi estratti nelle altre due ruote indicate.

La seconda sezione della scheda è destinata alla stampa effettuata dalla macchina validatrice che riporterà in chiaro i segni 1, X, 2 derivanti dalla lettura delle marcature risultanti nella corrispondente colonna della prima sezione.

Sulla medesima scheda è ammessa la effettuazione di giocate singole o sistemistiche da un minimo di 2 ad un massimo di 16.384 colonne, risultanti dal calcolo combinatorio sulla base dell'indicazione, per uno o più estratti, di due o di tutti e tre i segni che stanno ad indicare le tre varianti del pronostico. Una colonna singola si compila marcando uno solo dei tre segni di pronostico prestampati in corrispondenza di ciascuno dei dodici eventi. Una giocata sistemistica si compila marcando per ogni evento da pronosticare un pronostico fisso e almeno una variante doppia.

È consentita la possibilità di effettuare giocate sistemistiche denominate "a caratura". La giocata a caratura, organizzata e convalidata dal ricevitore, viene dallo stesso ripartita in quote, da un minimo di due ad un massimo di venti, rappresentate ciascuna da cedole stampate dalla macchina validatrice, per essere vendute ai giocatori. Il prezzo unitario di ciascuna quota o cedola, pari al valore complessivo delle giocate diviso per il numero delle quote, non può essere inferiore a L. 9.600.»;

e) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di partecipazione al concorso nella apposita apertura della macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento, evidenzia su un visualizzatore l'importo della giocata.

Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore premerà l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice nella seconda sezione della scheda, oltre che dai segni dei pronostici effettuati, anche dai seguenti dati: i codici di controllo, il numero che contraddistingue il concorso settimanale, la data di estrazione dei numeri del lotto al quale il concorso stesso si riferisce, il codice di zona, il codice di ricevitoria, il codice della validatrice, il numero di colonne convalidate e il numero progressivo della giocata, la data e l'ora della convalida.

A tutti gli effetti della giocata valgono i segni di pronostico 1, X, 2 stampati dalla macchina validatrice sulla scheda.

All'atto del ritiro della scheda convalidata il giocatore è tenuto a controllarla e, nel caso di difformità tra i pronostici marcati manualmente e quelli stampati dalla macchina o di altre anomalie, ha la facoltà di chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa restituzione al ricevitore della scheda predetta.

È consentita la stampa e la convalida, realizzate dalla macchina validatrice su speciali schede anche senza riquadri di marcatura, di giocate generate dalla stessa macchina validatrice o da un computer ad essa collegato.

All'atto del ritiro di tale scheda, il giocatore è tenuto ad accertare l'esatta convalida delle colonne in essa stampate.»;

f) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — Dopo la convalida, il partecipante ritira la scheda convalidata, che deve essere da lui custodita con ogni cura e diligenza costituendo documento valido per il ritiro dei premi. Tutti i dati trascritti dalla macchina validatrice sulla scheda giocata e convalidata vengono registrati nella memoria interna della stessa validatrice ed in una seconda carta memoria estraibile e successivamente trasmessi, all'ora stabilita dall'Ente gestore, via linea telefonica all'elaboratore zonale di competenza.

L'elaboratore zonale, ubicato in un apposito centro elaborazione dati, provvederà a trasferire, previ gli opportuni controlli, tutti i dati ricevuti su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili che, consegnati alla commissione di zona prima dell'inizio delle estrazioni del lotto, costituiscono, a tutti gli effetti, le matrici delle schede del concorso.»;

g) l'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — La posta unitaria di partecipazione al concorso e di lire 637 per colonna. La giocata minima non puo essere inferiore a due poste.

Per partecipare al concorso occorre consegnare la scheda compilata e pagare le poste relative.

La partecipazione dovrà effettuarsi presso gli uffici dell'ente gestore appositamente designati. A scelta e sotto la esclusiva responsabilità dei partecipanti, la partecipazione puo altresì effettuarsi presso "ricevitori autorizzati" dall'ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare e a fare osservare dai partecipanti stessi tutte le norme che disciplinano il concorso. Le ricevitorie debbono essere contraddistinte da apposita insegna di caratteristiche uniformi. Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni giocata, la somma di lire 63 per colonna. Analoga somma è dovuta quando l'accettazione delle giocate è fatta presso gli uffici dell'ente gestore.

È consentita l'effettuazione di giocate di due o più colonne, valevoli per più concorsi consecutivi con le schede di cui all'art. 4 e seguenti, in tal caso, i dischi ottici in cui sono registrate tali giocate resteranno archiviati, secondo le modalità di cui all'art. 10, fino all'espletamento dei concorsi cui si riferiscono.

Il monte premi è costituito dal 38% dell'ammontare complessivo delle poste di gioco di cui all'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, nonché dal 35% del diritto fisso previsto dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.»;

h) l'art. 9, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — L'ente gestore stabilisce la data e l'ora di cessazione dell'accettazione delle giocate. In ogni caso le matrici elettroniche delle schede debbono risultare custodite negli archivi di cui al successivo art. 10 prima dell'ora fissata per le estrazioni del lotto.»;

i) all'art. 10, il comma secondo è sostituito dai seguenti:

«Prima dell'ora di inizio delle estrazioni del lotto, vengono depositati negli archivi di cui al primo comma del presente articolo, i dischi ottici scrivibili una sola volta e non modificabili di cui all'art. 7. In caso di parziale o totale impossibilità di registrazione delle giocate sui dischi ottici, saranno archiviati, previa verbalizzazione, le carte memoria e/o i tabulati stampati dall'elaboratore zonale contenente l'elenco di tutte le giocate registrate, i cui dati valgono ad ogni effetto del concorso.

Le operazioni connesse con la custodia sono controllate e sorvegliate da una commissione composta dal direttore regionale delle entrate o da un suo rappresentante, da un funzionario amministrativo di prefettura in rappresentanza del prefetto e da un rappresentante del sindaco. La commissione verbalizza il numero dei dischi ottici e/o delle carte memoria e/o dei tabulati da custodire, i dati relativi al numero delle schede giocate, il numero delle giocate annullate e il totale delle colonne da conteggiare a monte premi.

Tutte le operazioni di archivio avvengono alla presenza dei tre componenti della commissione la quale provvede alla chiusura dell'archivio e ne conserva le chiavi.»;

l) l'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente quelle risultanti dalle schede registrate nei dischi ottici e/o nelle carte memoria e/o contenute nei tabulati stampati dall'elaboratore zonale che, compilate e ricevute nei modi prescritti risultano custodite a norma dell'articolo precedente. Dette matrici elettroniche fanno stato in caso di contestazione.

Qualora la scheda convalidata elettronicamente non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta ed il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna della scheda convalidata in suo possesso, esclusa, salvo il caso di dolo o colpa grave, ogni responsabilità tanto dell'ente gestore e dei suoi ausiliari, quanto dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività. Tale disposto si applica anche nel caso in cui non fosse possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici o dalla carta memoria o non fosse leggibile la scheda stampata sui tabulati.

L'ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancata trasmissione o ricezione delle giocate per via telefonica o della mancata consegna delle carte memoria estraibili, ne danno notizia al pubblico mediante avviso, che deve rimanere esposto nel locale di accettazione delle schede sino alla scadenza del termine per la presentazione dei reclami, previsto dall'art. 15.

Le matrici elettroniche comunque mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.»;

m) all'art. 12, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 13 dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione totale o parziale dei dischi ottici e/o delle carte memoria e/o dei tabulati custoditi, le matrici elettroniche distrutte saranno dichiarate escluse dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota della posta destinata alla massa premi. La medesima norma sarà applicata qualora all'inizio delle operazioni di cui sopra dovesse essere constatata la non integrità dell'archivio o della sua chiusura.»;

n) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — Avvenuta l'estrazione dei numeri del lotto nelle dieci ruote, l'ente gestore provvede presso i propri uffici ove è avvenuta la custodia delle matrici elettroniche, ad individuare, mediante elaborazione elettronica dei dati registrati nella memoria dell'elaboratore zonale, le schede in cui vi siano colonne di pronostici che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla commissione di zona di cui all'art. 10.

La commissione di zona, previa constatazione dell'integrità dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio stesso i dischi ottici e le eventuali carte memoria, inserisce la colonna vincente in apposito elaboratore e provvede alla stampa delle schede che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rileverà le giocate recanti colonne vincenti.

Dopo il controllo, la commissione di zona, stabilito il numero delle colonne che dovranno concorrere alla ripartizione del monte premi, provvede alla collocazione dei dischi ottici e/o carte memoria e/o tabulati nell'archivio e alla chiusura dell'archivio stesso, che potrà essere riaperto per la necessità di successive giornate di concorso solamente dopo la scadenza del termine dei reclami di cui all'art. 15.

Le operazioni della commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei ad eccezione di eventuali collaboratori nominati dall'Amministrazione delle finanze e sono descritte in un apposito verbale al quale sono allegati gli elenchi delle schede vincenti.

Sono escluse, senza alcun diritto da parte dei concorrenti, dalla determinazione delle giocate vincenti, le giocate le cui matrici elettroniche risultino indecifrabili in modo da non consentire l'accertamento dell'esattezza dei pronostici.»;

o) all'art. 14, comma quarto, primo periodo, le parole «a norma dell'art. 5» sono sostituite dalle parole «a norma dell'art. 8»;

p) l'art. 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. — L'ente gestore pubblica un Bollettino ufficiale nel quale per ogni concorso settimanale, sono elencati gli estremi delle schede contenenti colonne vincenti. Nello stesso Bollettino, dopo gli adempimenti della commissione centrale di cui all'art. 16, sono resi noti l'ammontare della massa dei premi, il numero delle colonne vincenti per ogni singola categoria, la misura unitaria dei premi, le modalità di pagamento dei medesimi e ogni comunicazione ufficiale che possa interessare i partecipanti.

L'ente gestore può provvedere, in sostituzione del Bollettino ufficiale cui al comma precedente, ad elencare, in un apposito Bollettino ufficiale da porre in visione presso ogni singola ricevitoria, gli estremi delle schede recanti colonne aventi diritto al premio, limitatamente alle schede convalidate in ogni ricevitoria. Il giocatore che non abbia la possibilità di consultare il Bollettino ufficiale di ricevitoria suddetto, è tenuto a far pervenire alla sede competente dell'ente gestore il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami.

Avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino degli estremi di una scheda con la quale si ritenga di essere vincitore con una o più colonne o in caso di pubblicazione degli estremi stessi ma con un numero di colonne vincenti inferiore a quello cui si ritiene di aver diritto, il partecipante può avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi.

Tale reclamo deve essere accompagnato dalla scheda di partecipazione al concorso e, a pena di decadenza da ogni diritto, deve pervenire al competente ufficio dell'ente gestore entro e non oltre il sesto giorno successivo alla data di pubblicazione degli estremi delle schede con giocate vincenti nel Bollettino ufficiale o nel Bollettino di ricevitoria.

Presso ogni sede di zona la commissione di cui all'art. 10 procederà, sulla scorta delle matrici elettroniche contenute nel disco ottico e/o nella carta memoria e/o nel tabulato stampato dall'elaboratore zonale custoditi nell'archivio, alla decisione dei reclami tempestivamente presentati, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni al numero di colonne vincenti in prima verifica.

I reclami accolti e quelli respinti devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale.

Le commissioni di zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non pronta e agevole decisione alla commissione centrale prevista dall'art. 16. Tale procedura deve essere eseguita in ogni caso per i reclami presentati senza la scheda convalidata. Qualora il giocatore abbia omesso di allegare al reclamo la scheda convalidata, egli dovrà, a pena di decadenza da ogni diritto, farla pervenire al competente ufficio dell'ente gestore entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data del concorso.»;

q) all'art. 16, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

«Presso la sede dell'ente gestore in Roma, è istituita una commissione centrale composta da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo di grado superiore al quinto, o qualifica corrispondente, che la presiede, dal direttore centrale per gli affari amministrativi e da due dirigenti rispettivamente del Ministero dell'interno e della Ragioneria generale dello Stato. In caso di impedimento o di assenza del direttore centrale per gli affari amministrativi, partecipa, in sua sostituzione il dirigente della divisione concorsi pronostici.

In caso di impedimento o di assenza del magistrato, presiede la commissione il direttore centrale per gli affari amministrativi o chi lo sostituisce.

Assolve le mansioni di segretario, un funzionario della carriera direttiva della direzione centrale per gli affari amministrativi.»;

r) all'art. 17, terzo comma, dopo la parola «matrici» è aggiunta la seguente: «elettroniche»;

s) l'art. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. — Il pagamento dei premi verrà effettuato, a favore ed a spese dell'esibitore della scheda, con le modalità stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel

Bollettino ufficiale recante le quote definitive dei premi di ogni concorso. Ugualmente sono stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale le modalità di pagamento dei premi conseguiti su schede sistemistiche a caratura.

Il pagamento dei premi avverrà previo ritiro della scheda escluso qualsiasi equipollente.

I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi se non ne richiedano il pagamento nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale degli estremi della scheda vincente.».

Il presente atto è immediatamente efficace e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A2030

DECRETO 21 marzo 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio IVA di Terni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per l'Umbria ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio IVA di Terni in data 15 marzo 1996 per la mancata disponibilità del timbro a calendario a causa della partecipazione del direttore dell'ufficio allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio dell'IVA di Terni è accertato in data 15 marzo 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A2047

DECRETO 21 marzo 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Matera e Pesaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in 60 giorni per gli atti stipulati in italia e 120 giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 concernente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico per assicurare gli adempimenti tecnici necessari per la sostituzione della linea automatizzata con nuovi sistemi Olivetti LSX 5000 e conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T e dell'I.P.I.:

P.R.A di Matera in data 13 gennaio 1996;

P.R.A. di Pesaro in data 3 febbraio 1996;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati:

P.R.A di Matera in data 13 gennaio 1996;

P.R.A. di Pesaro in data 3 febbraio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A2048

DECRETO 21 marzo 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

ufficio del registro di Mestre nel periodo dal 25 ottobre 1995 al 2 marzo 1996 per ristrutturazione dei locali;

ufficio del registro di Sassari e ufficio del registro di Tempio Pausania in data 10 novembre 1995 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

ufficio IVA di Sassari in data 20 dicembre 1995 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

ufficio del registro atti pubblici di Roma in data 18 dicembre 1995 (dalle ore 8,30 alle ore 10,30) per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

ufficio IVA di Terni nei giorni 26 e 27 febbraio 1996 per la mancata disponibilità del timbro a calendario a causa della partecipazione del Direttore dell'Ufficio allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Veneto:

ufficio del registro di Mestre nel periodo dal 25 ottobre 1995 al 2 marzo 1996.

Regione Sardegna:

ufficio del registro di Sassari e ufficio del registro di Tempio Pausania in data 10 novembre 1995;

ufficio IVA di Sassari in data 20 dicembre 1995.

Regione Lazio:

ufficio del registro atti pubblici di Roma in data 18 dicembre 1995.

Regione Umbria:

ufficio IVA di Terni nei giorni 26 e 27 febbraio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A2049

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 marzo 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Consorzio laziale vini - C.La.V. - Società coop. a r.l.», in Frascati, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 agosto 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Consorzio laziale vini - C.La.V. - Società coop. a r.l.», con sede in Frascati, già «Consorzio laziale vini - C.La.V. - Società coop. a r.l.», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Consorzio laziale vini - C.La.V. - Società coop. a r.l.», con sede in Frascati - Roma, già «Consorzio laziale vini - C.La.V. - Società coop. a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Luciano Buonanno coadiutore temporaneo del dott. Roberto Janiri in data 16 febbraio 1973, rep. n. 953940, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Luciano Recanati nato a Roma il 4 agosto 1934 ed ivi residente in via di Casalpalocco, 126 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1996

Il Ministro: TREU

96A2089

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 dicembre 1995.

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzioni di appartenenza per l'annata agraria 1994-95.

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante modificazioni alla predetta legge;

Ritenuto che il provvedimento concernente la determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza previsto dalla sopracitata legge 18 marzo 1958 è di competenza del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e per l'annata agraria 1994-95, con le tabelle annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 65

(Annata Agraria 1994-95)
DENOMINAZIONE DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE LORO CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISONE	RISO ITALIANO RISO
Gruppo Comune o Originario	Gruppo Comune o Originario
BALI BALILLA CIGALON ELIO SELENIO	BALI o BALILLA o CIGALON o ELIO o SELENIO
CRIPTO	CRIPTO
Gruppo Semifino	Gruppo Semifino (1)
ALPE LIDO ROSA MARCHETTI	ALPE o LIDO o ROSA MARCHETTI o R.M.
ARGO PADANO(BAHIA)	ARGO o PADANO o (BAHIA)
VIALONE NANO	VIALONE NANO
Gruppo Fino	Gruppo fino (1)
ARIETE CERVO (2) DRAGO LAGO LAMPO LOTO RIBE (EURIBE) KORAL	ARIETE o CERVO (2) o DRAGO o LAGO o LAMPO o LOTO o RIBE (EURIBE) o KORAL
EUROPA	EUROPA
S.ANDREA	S.ANDREA
Gruppo Superfino	Gruppo Superfino (1)
ARBORIO VOLANO	ARBORIO o VOLANO
BALDO ELBA ROMA	BALDO o ROMA o ELBA
CARNAROLI	CARNAROLI
DEDALO (2) THAIBONNET	DEDALO (2) o THAIBONNET

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art 4 della Legge 18/3/1958 n. 325 modificato dall'art 2 della Legge 5/6/1962 n. 586 di miscelare risi di varieta' diversa anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(2) Varieta' di risone e riso che non saranno piu' classificate nella "Tabella" relativa alla annata agraria 1995/96 (campagna commerciale 1996/97)

RISO ESTERO (*)

RISONE	RISO
Gruppo Comune o Originario	Gruppo Comune o Originario
YABANI SABINI CODY COLUSA 1600 CALORO CHACACERO YAMANI	YABANY o SABINI o CODY o COLUSA 1600 o CALORO o CHACERO o YAMANI
Gruppo Semifino	Gruppo Semifino
ARKROSE BLUEROSE MAGNOLIA NATO ZENITH GULFROSE 501 CALROSE	ARKROSE o BLUEROSE o MAGNOLIA o NATO o ZENITH o GULFROSE o 501 o CALROSE
Gruppo Fino	Gruppo Fino
DAWN BLUEBONNET TORO NIRA CENTURY PATNA REXORO PATNA GRAIN BELLE PATNA BLUEBELLE LEBONNET STARBONNET SELEZIONE 406	DAWN o BLUEBONNET o TORO o NIRA o CENTURY PATNA o REXORO o PATNA GRAIN o BELLE PATNA o BLUEBELLE o LEBONNET o STARBONNET o SELEZIONE 406
PEROLA AGULHA FORTUNA	PEROLA o AGULHA o FORTUNA
VARY LAVA ALICOMBO MACALIOCA	VARY LAVA o ALICOMBO o MACALIOCA
INRA 68/2 o DELTA ARLESIENNE	INRA 68/2 o DELTA o ARLESIENNE
SIAM PATNA	SIAM PATNA
BAROE PRAND	BAROE BRAND
LUNGO SURINAM	LUNGO SURINAM

(1) Resta fermo il divieto previsto dalla Legge 18/3/1958 n.325 modificato dall'art 2 della Legge 5/6/1962 n. 536 di miscelare risi di varieta' diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varieta' italiane,previste in un determinato gruppo,il medesimo riso puo' essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle

varieta' italiane, fermo restando l'obbligo dell'indicazione della varieta'.

RISO ITALIANO

Per ogni campione sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

BALI: corta - tonda - piccola -perla laterale poco estesa -striscia breve - dente regolare -testa regolare - sezione tondeggiante

BALILLA: corta - tonda - piccola -perla laterale poco estesa -striscia breve - dente regolare -testa tozza - sezione tondeggiante

CIGALON: corta - tonda - perla centro laterale poco estesa -striscia breve - dente regolare -testa regolare - sezione tondeggiante

ELIO: corta - tonda - piccola -perla centro laterale estesa-striscia allungata - dente regolare testa tozza - sezione tondeggiante

SELENIO: corta - tonda - perla assente - striscia breve o assente dente regolare -testa regolare sezione tondeggiante

CRIPTO : corta -semiaffusolata piccola - perla centrale poco estesa - striscia assente -dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

ALPE:semilunga - semiaffusolata -perla assente - striscia assente o breve - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante

LIDO:semilunga - affusolata -piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante

ROSA MARCHETTI: semilunga -semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante

ARGO: semilunga - semitonda - media - perla centrolaterale - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante

PADANO (BAHIA): semilunga semitonda - media - perla centro laterale poco estesa -striscia allungata - dente sfuggente -regolare - sezione tondeggiante

VIALONE NANO · semilunga -tonda -media - perla centrale estesa - striscia assente -dedante pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

ARIETE: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga -sezione tondeggiante

CERVO: lunga - semiaffusolata -laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente sfuggente -testa oblunga- sezione schiacciata

DRAGO: lunga - affusolata - media -perla assente o centrale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata

LAGO: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga -sezione schiacciata

LAMPO: lunga -affusolata -media -perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - sezione tondeggiante

KORAL: lunga - affusolata - media -perla assente - striscia assente -testa oblunga - dente sfuggente -sezione tondeggiante

RIBE (Euribe). lunga -affusolata - media - perla centro laterale poco estesa -striscia assente o breve -dente pronunciato - testa oblunga -sezione tondeggiante

EUROPA. lunga - semiaffusolata media - perla assente o centro laterale poco estesa -striscia assente o breve - dente sfugge testa oblunga - sezione tondeggiante

LOTO: lunga - semiaffusolata -media - perla assente o laterale poco estesa - striscia breve o assente - dente regolare -testa oblunga sezione tondeggiante

S.ANDREA: lunga -semiaffusolata - grossa -perla centro laterale poco estesa - striscia breve -dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SUPERFINO

ARBORIO: molto lunga - semitonda -molto grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga -sezione schiacciata

VOLANO: molto lunga - semitonda -molto grossa - perla centrale estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa regolare -sezione tondeggiante

BALDO: lunga - semiaffusolata -grossa - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente -dente regolare - testa regolare -sezione tondeggiante

ELBA: lunga - semiaffusolata -grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia assente o breve -dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante

ROMA: lunga - semiaffusolata -grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante

[illegible]: molto lunga -semiaffusolata - grossa - perla centro [illegible] - [illegible] [illegible] - dente pronunciato - testa oblunga - [illegible]

DEDALO: lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente -testa oblunga - sezione sezione schiacciata

THAIBONNET (L202): lunga -molto affusolata - piccola -perla assente o laterale poco estesa - striscia assente -dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata

RISO ESTERO

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

YABANI: corta - tonda - piccola -perla laterale poco estesa o assente - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda

SABINI: corta - tonda - piccola -perla assente - striscia assente -dente sfuggente - testa regolare -sezione tonda

CODY: corta - tonda - piccola -perla assente - striscia breve -dente sfuggente - testa regolare -sezione tonda

COLUSA 1600: corta - tonda -piccola - perla laterale poco estesa - striscia assente -dente normale - testa normale - sezione tonda

CALORO: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa -striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tonda

CHACACERO: corta - affusolata -piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione ellittica

YAMANI: corta - tonda - piccola -perla assente - striscia assente -dente regolare - testa regolare -sezione tonda

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

ARKROSE: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica

BLUEROSE: semilunga -semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione ellittica

MAGNOLIA: semilunga -semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga -sezione ellittica

NATO: semilunga - semiaffusolata -piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica

ZENITH: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica

GULFROSE: semilunga -semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga -sezione ellittica

501: semilunga - semiaffusolata -piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda

CALROSE: semilunga - semitonda -media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

DAWN: lunga - affusolata - media -perla assente - striscia assente -dente sfuggente - testa normale -sezione tondeggiante

BLUEBONNET: lunga - affusolata -piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda

TORO: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tonda

NIRA: molto lunga - affusolata -piccola - perla assente - striscia oblunga - sezione tonda

CENTURY PATNA: lunga affusolata -piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda

REXORO: lunga - affusolata -piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda

PATNA GRAIN: molto lunga -affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda

BELLE PATNA: lunga - affusolata -piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda

BLUEBELLE: lunga - affusolata -piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante

LEBONNET: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante

STARBONNET: lunga - affusolata -media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante

SELEZIONE 406: lunga - affusolata -grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante

PEROLA: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga sezione tonda

AGULHA: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga -sezione tonda

FORTUNA: molto lunga - affusolata grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato -testa oblunga -sezione tondeggiante

VARY LAVA: molto lunga -affusolata - grossa - perla assente -striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda

ALICOMBO: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione ellittica

MACALIOCA: molto lunga -affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda

INRA 68/2 o DELTA: lunga -affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare -sezione tondeggiante

ARLESIENNE: lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente -striscia assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante

SIAM PATNA: lunga - affusolata -piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda

BAROE BRAND: lunga - affusolata -piccola - perla assente -striscia assente - dente sfuggente -testa oblunga - sezione ellitica

LUNGO SURINAM: molto lunga - molto affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente .sfuggente - sezione tondeggiante

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE NON HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (Non Parboiled)

grani spuntati	5,00%	
grani striati rossi	3,00%	
disformita' naturali e impurita' varietali	10,00%	massimo impurita'varietali 5,00%
grani gessati	3,00%	
grani danneggiati	1,50%	
grani danneggiati da calore	0,05%	
rotture	5,00%	

Per la produzione relativa all'annata agraria 1994/95 e limitatamente alle varieta':

A) VIALONE NANO la tolleranza di grani gessati e' fissata al 4,00%
B) ALPE LIDO e ROSA MARCHETTI; la tolleranza di grani danneggiati e' elevata al 2,00%
C) ARIETE,CERVO,DRAGO,LAGO,LOTO,RIBE e KORAL la tolleranza di grani danneggiati e' elevata dal 1,50% al 2,00%

Per tutte le varieta' sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%
b) presenza di semi,parti di semi e loro derivati commestibili:0,10%

Nelle varieta' vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto b) sono consentite fino allo 0,40%

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA'DI RISO CHE HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (Parboiled)

grani striati rossi	1.00%
impurita' varietali	5.00%
grani di riso che non hanno subito un trattamento idrotermico (parboiled)	0.10%
grani non completamente gelatinizzati	4.00%
grani danneggiati	1.00%
pecks	0.50%
rotture	5.00%

Per tutte le varieta' sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali non commestibili,a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%
b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%

Nelle varieta' vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto b) sono consentite fino allo 0,40%

NOTE GENERALI

1) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3,00% debbono essere venduti come risi 'Ostigliati',senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi "sottotipo". La dichiarazione di riso 'Ostigliato' deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni
2) Per destrinoso si intende quel riso,derivato da particolari varieta', che per le sue caratteristiche ereditarie,presenta il granello di colore bianco - latte,opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso "destrinoso" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni
3) nei risi "sottotipo" e' consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture,quando dichiarata
4) Le varieta" di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente "Tabella" possono essere vendute unicamente quali appartenenti al Gruppo "Comune o Originario"
5) Risetti: sono le granelle disformi,anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10,00%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varieta' dello stesso.
6) I risi del Gruppo "Comune o Originario" debbono ritenersi omogenei alla cottura
7) La classificazione dei risi in raggruppamenti all'interno del Gruppo, e' effettuata per similitudine delle varieta" tra loro

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) GRANI SPUNTATI: grani ai quali e' stato tolto tutto il dente
B) GRANI STRIATI ROSSI: grani che presentano,secondo diverse intensita' e tonalita', delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo
C) GRANI CHE PRESENTANO DELLE DISFORMITA' NATURALI: sono considerate disformita' naturali le disformita' di origine ereditarie o meno,rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varieta"
D) IMPURITA' VARIETALI: per le impurita' varietali e' da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varieta'.La grana striata rossa di altro gruppo e' considerata impurita' varietale

E) GRANI GESSATI: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40% della loro superficie per le varieta' a perla assente; oltre il 70% della loro superficie per le varieta' a perla poco estesa; oltre il 90% della loro superficie per le varieta' a perla estesa

F) GRANI DANNEGGIATI: grani o parti di grani che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidita', infestazioni, predatori o altre cause,ma che non sono danneggiati da calore
G) GRANI DANNEGGIATI DA CALORE:grani o parti di grani la cui colorazione naturale e' cambiata per effetto del calore. Questa categoria comprende anche i grani o parti di grani che presentano una colorazione gialla dovuta ad alterazione. I grani di riso parboiled nel riso non parboliled sono compresi in questa categoria
H) GRANI ROTTI o ROTTURE: grani a cui e' stata tolta una parte del volume superiore al dente
I) GRANI NON COMPLETAMENTE GELATINIZZATI: grani di riso che, durante il trattamento idrotermico (Parboiled) non hanno subito la completa gelatinizzazione dell'amido e che pertanto non risultano totalmente privi di parti biancastre visibili ad occhio nudo
L) PECKS: grani o parti di grani di riso che ha subito un trattamento idrotermico (Parboiled) nei quali piu' di 1/4 della superficie presenta una colorazione nera o marrone scura

96A2050

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 marzo 1996.

Assoggettamento della S.p.a. F.lli Costanzo, in Misterbianco, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 2 marzo 1996 con la quale il tribunale di Catania ha dichiarato lo stato d'insolvenza della S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania), corso Carlo Marx n. 19, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge suindicata;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Costanzo e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania), corso Carlo Marx n. 19, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari: l'avv. Felice Santonastaso, nato ad Asola (Mantova) il 5 settembre 1935, il dott. Stefano Nannerini, nato a Roma il 6 agosto 1946, l'avv. Gaetano Alessi, nato a Caltanissetta il 15 giugno 1954.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

96A2090

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 marzo 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata triennale, con godimento 1° febbraio 1996, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 marzo 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 22.533 miliardi;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio, 12 e 23 febbraio, 12 marzo 1996 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/1999, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della decima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 gennaio 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 aprile 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, entro le ore 13 del giorno 29 marzo 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine descrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 marzo 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 25 gennaio 1996. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni ne superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verra effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sara effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 2 aprile 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 118.750.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1996

Il Ministro: DINI

96A2085

DECRETO 25 marzo 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° febbraio 1996, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1996, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 marzo 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 22.533 miliardi;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio, 12 e 23 febbraio, 12 marzo 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2001, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della decima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 gennaio 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 aprile 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, entro le ore 13 del giorno 29 marzo 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine descrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 marzo 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 25 gennaio 1996. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 2 aprile 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 95.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1996

Il Ministro: DINI

96A2086

DECRETO 25 marzo 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata decennale, con godimento 1° febbraio 1996, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1996, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 marzo 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 22.533 miliardi;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio, 12 e 23 febbraio, 12 marzo 1996 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2006, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della decima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 gennaio 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 1° aprile 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, entro le ore 13 del giorno 28 marzo 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine descrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 marzo 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 25 gennaio 1996. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 1° aprile 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 71.250.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1996

Il Ministro: DINI

96A2087

DECRETO 25 marzo 1996.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° aprile 1996, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 marzo 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 22.533 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro, della durata di sette anni, con godimento 1° aprile 1996;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° aprile 1996, della durata di 7 anni, fino all'importo massimo di nominali lire 6.000 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione, è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di marzo per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo e alla fine del mese di settembre per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 365 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole

sarà pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi più vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC).

Il tasso d'interesse semestrale lordo verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I certificati di credito emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti puo chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverra nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Non sono ammesse operazioni di riunione ne di divisione dei titoli al portatore, di cui al primo comma del presente articolo, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° aprile e al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° ottobre 1996 e l'ultima il 1° aprile 2003.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° aprile 2003 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 556 del 1986, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 28 marzo 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 marzo 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 1° aprile 1996 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4.

Art. 18.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

I certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno consegnati all'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La consegna dei certificati di credito definitivi alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 19.

I certificati di credito sono stampati su carta filigranata recante nel corpo del titolo la riproduzione dell'autoritratto di Tiziano e, sulle cedole, la riproduzione del volto della Flora, tratta dall'omonimo dipinto del Tiziano; sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Il corpo del titolo è costituito da un fondino di sicurezza racchiuso da due cornici, una a disegno ornamentale, limitata ai lati verticali, l'altra a disegno geometrico, interrotte nella metà inferiore sinistra per la realizzazione di una riserva bianca idonea a porre in evidenza la filigrana.

In alto al centro è riportata una vignetta raffigurante un particolare del dipinto del Tiziano «Bacco e Arianna» ed al centro, sulla destra, un elemento decorativo con stampa a registro recto-verso.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto a destra, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende:

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il numero di codice del titolo, ripetuto anche in alto a destra, al di sopra dello stemma della Repubblica, il numero assegnato al certificato, il valore nominale, il prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, il richiamo alle occorrenti norme di legge, la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; in uno spazio appositamente riservato, in alto a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo contiene, in basso a destra, un tagliando che interrompe i motivi ornamentali, avente caratteristiche analoghe a quelle delle cedole, che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo e sono costituite da una cornice a disegno geometrico che racchiude un fondo di sicurezza nel quale sono ricavate, superiormente ed inferiormente, due zone bianche riservate alla numerazione in CMC 7 per la lettura magnetica.

Il tratto orizzontale superiore della cornice di ogni cedola è interrotto dalla legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO». Seguono poi sul fondino, dall'alto verso il basso: l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito, il numero assegnato al relativo certificato, il valore nominale del certificato stesso, la data di pagamento della cedola, nonché il numero di codice del titolo, ripetuto a destra e a sinistra. Il tasso d'interesse lordo da corrispondere sulle cedole semestrali verrà determinato con le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe mentre in uno spazio appositamente riservato nella parte superiore sinistra è riprodotto un effetto di millerighe costituito da un susseguirsi del monogramma CCT in microtesto. Completano la cedola il numero cedolare, posto in alto a destra e a sinistra e l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, posto in basso a sinistra in corrispondenza di uno spazio circolare privo di stampa, appositamente riservato.

Sul rovescio del corpo del titolo sono riportati gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, racchiusi da una cornice a disegno geometrico.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un elemento grafico a rosone che racchiude lo stemma della Repubblica italiana trattato graficamente con tecniche di sicurezza, nonché la legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO», l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito.

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996 verranno accertati con il decreto di cui al precedente art. 2 e faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1996

Il Ministro: DINI

96A2088

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 marzo 1996.

Proroga del termine di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 1995, riguardante la definizione dei criteri e delle procedure per la selezione dei progetti di ricerca per il conseguimento di particolari obiettivi di interesse pubblico diffuso, proposti, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da amministrazioni pubbliche, anche regionali, imprese ed enti pubblici economici.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1995, definizione dei criteri e delle procedure per la selezione dei progetti di ricerca per il conseguimento di particolari obiettivi di interesse pubblico diffuso, proposti, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da amministrazioni pubbliche, anche regionali, imprese ed enti pubblici economici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1996;

Considerata la novità dello strumento di selezione dei progetti di ricerca applicata di cui all'art. 10 della legge n. 46/1982 e l'opportunità di favorire le più ampie partecipazioni alla elaborazione propositiva così da consentire una accurata selezione dei progetti di interesse pubblico diffuso;

Considerata anche l'utilità di consentire a tutti i soggetti interessati, in sede di prima applicazione, una approfondita e dettagliata puntualizzazione degli elementi caratterizzanti i progetti di ricerca;

Considerate le richieste in tal senso avanzate ed in particolare quelle della Conferenza dei rettori delle università italiane;

Ritenute che il termine di trenta giorni fissato dall'art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 1995 possa risultare inadeguato per consentire una accurata opera di definizione delle proposte;

Decreta:

Per il primo anno di applicazione del decreto ministeriale 18 dicembre 1995 indicato in premessa, il termine di cui all'art. 2 è prorogato al 20 maggio 1996.

Roma, 28 marzo 1996

Il Ministro: SALVINI

96A2107

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale n. 559/C-50.539-C-95 del 27 febbraio 1996 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica singola e doppia azione «Taurus» mod. PT 99 (finitura Blue o inox) (tacca di mira regolabile) cal. mm 9 Parabellum (canna mm 127); in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Con decreto ministeriale n. 559/C-50.540-C-95 del 27 febbraio 1996 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica singola e doppia azione «Taurus» mod. PT 908 (finitura Blue o inox) cal. mm 9 Parabellum (canna mm 96); in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Con decreto ministeriale n. 559/C-50.541-C-95 del 27 febbraio 1996 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica singola e doppia azione «Taurus» mod. PT 945 (finitura Blue o inox) cal. 45 ACP (canna mm 108); in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Con decreto ministeriale n. 559/C-50.542-C-95 del 27 febbraio 1996 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica singola e doppia azione «Taurus» mod. PT 910 (finitura Blue o inox) cal. mm 9 Parabellum (canna mm 108); in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

96A2063

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione dei comitati regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le Marche, Toscana, Umbria, Puglia, Veneto, Molise, Lazio, Emilia-Romagna e Calabria.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 1° febbraio 1996 è stato ricostituito il comitato dell'istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 1° febbraio 1996 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 1° febbraio 1996 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 1° febbraio 1996 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 1° febbraio 1996 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 1° febbraio 1996 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 1° febbraio 1996 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 1° febbraio 1996 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 1° febbraio 1996 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria.

96A2036

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Muratori e cementisti pensiero ed azione», in Ancona

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 il dott. Paolo Di Paolo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Muratori e cementisti pensiero ed azione», con sede in Ancona, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 2 marzo 1968, in sostituzione del dott. Franco Ferri, revocato.

96A2059

Sostituzione dei commissari liquidatori della società cooperativa «Montenovo», in Ostra Vetere

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 il dott. Carlo Volpe è stato nominato unico commissario liquidatore della cooperativa «Montenovo», con sede in Ostra Vetere (Ancona), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 25 novembre 1985, in sostituzione dei signori avv. Francesco Tentindo, avv. Giuseppe Miuccio e avv. Cosimo Sasso, revocati.

96A2060

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Marcoop - Maglificio rovitese cooperativo», in Rovito

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 la rag. Giovanna Cosenza è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Marcoop - Maglificio rovitese cooperativo», con sede in Rovito (Cosenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 30 gennaio 1988 in sostituzione del rag. Giovanni Falange, revocato.

96A2061

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. Se. A. - Società cooperativa servizi amministrativi a r.l.», in Roma.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 il dott. Maurizio Bastoni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. Se. A. - Società cooperativa servizi amministrativi a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 11 novembre 1986, in sostituzione del dott. De Marzi Ugo, deceduto

96A2062

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario in integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 26 ottobre 1993, dipendenti della S.c a r.l. Savuto, con sede in Milano, impegnata nei lavori di costruzione della strada di collegamento medio Savuto - Piano Lago I lotto, cantiere di Marzi (Cosenza).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo del 24 gennaio 1994 al 23 aprile 1994.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 24 aprile 1994 al 23 luglio 1994.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario in integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 30 agosto 1993, dipendenti della I.Co.RI S p.a. - Vita S p a. - Impresem S.p.a (Raggruppamento tempor. imp.), con sede in Agrigento, impegnata nei lavori di progetto dell'asse urbano e servizio della zona industriale e portuale e delle zone turistiche di Porto Empedocle, cantiere di Porto Empedocle (Agrigento).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo del 29 novembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° marzo 1994 al 31 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Coimpre, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali per 7 unità su 69 in organico, per il periodo dal 16 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. La Sassellese, con sede in Sassello (Savona) e unità di Sassello (Savona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,69 ore medie settimanali per n 50 lavoratori, che rappresentano l'intero organico, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 29 novembre 1993 al 31 marzo 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984. n 726. convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Tecnoplastic, con sede in Pomezia (Roma),e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 36 unità, su un organico complessivo di n. 40 unità.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A. Solvay, con sede in Rosignano (Livorno) e unità di Rosignano (Livorno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sedici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 24 unità, su un organico complessivo di n. 1222 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S A. Solvay, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 27 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Meti, con sede in Frosinone e unità di Apecchio (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 15 unità, su un organico complessivo di n 17 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Meti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Acque Albule, con sede in Bagni di Tivoli (Roma) e unità di Bagni di Tivoli (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 61 unità, su un organico complessivo di n. 61 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Acque Albule, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Onama - unità mensa c/o Consal di Portoscuso (Cagliari), con sede in Milano e unità c/o Consal di Portoscuso (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 29 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unità, su un organico complessivo di n. 38 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama - unità mensa c/o Consal di Portoscuso (Cagliari), a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Onama - Unità mensa c/o Alumix di Portovesme (Cagliari), con sede in Milano e unità c/o Alumix di Portovesme (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 29 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 31 unità, su un organico complessivo di n. 38 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama - unità mensa c/o Alumix di Portovesme (Cagliari), a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.E.V.A., con sede in Benevento e unità di Benevento, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 21 unità, su un organico complessivo di n. 101 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.E.V.A., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Fochi impianti industriali, con sede in Bologna e unità di Guidonia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 19,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 45 unità, su un organico complessivo di n. 45 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Fochi impianti industriali, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rabbit Warren, con sede in Montegaldella (Vicenza) e unità di Montegaldella (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 18 unità, su un organico complessivo di n. 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rabbit Warren, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.T.V. Manifattura tessile del Veneto, con sede in Rovigo e unità di Bosaro (Rovigo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21,16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 33 unità, su un organico complessivo di n. 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.T.V. Manifattura tessile del Veneto, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 10 maggio 1994 al 9 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sartori confezioni, con sede in

Vicenza e unità di Mantova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 9 unità, su un organico complessivo di n. 129 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sartori confezioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 25 ottobre 1994 al 24 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.D.P. Industria dolciaria Pattini, con sede in Secondo Parmense (Parma) e unità di Secondo Parmense (Parma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unità, su un organico complessivo di n. 44 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.D.P. Industria dolciaria Pattini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pastificio Toscano, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e unità di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 27 unità, su un organico complessivo di n. 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pastificio Toscano, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecno Arredo, con sede in Chiusi Scalo (Siena) e unità di Chiusi Scalo (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 11 unità, su un organico complessivo di n. 11 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecno Arredo, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gem, con sede in Farigliano (Cuneo) e unità di Bologna e Zola Predosa (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 9 unità, su un organico complessivo di n. 17 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gem, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Happy Fashion, con sede in Foligno (Perugia) e unità di Spello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 43 unità, su un organico complessivo di n. 45 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Happy Fashion, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

96A2066

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nocera Umbra, con sede in Caserta e unità di Nocera Umbra (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 ottobre 1995 al 24 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 25 aprile 1996 al 24 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.I.M. Group, con sede in Mantova e unità di Cazzago S. Martino (Brescia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 gennaio 1994 al 12 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Sassone, con sede in Biella e unità di Biella, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 dicembre 1995 al 12 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 giugno 1996 al 12 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elettronica Caserta, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unità di S. Nicola La Strada (Caserta), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 aprile 1995 al 13 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 14 ottobre 1995 al 13 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Taurisano Francesco, con sede in Nola (Napoli) e unità di S. Vitaliano (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 luglio 1995 all'11 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 12 gennaio 1996 all'11 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pal. Edil di Poldera Alfredo & C., con sede in Bari e unità di Bari, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 ottobre 1995 al 15 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 16 aprile 1996 al 15 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni F.A.M. Mastrilli Francesco & C., con sede in Giulianova (Teramo) e unità di Giulianova (Teramo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 novembre 1995 al 28 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 29 maggio 1996 al 28 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italcond International, con sede in Castellanza (Varese) e unità di Legnano (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 novembre 1995 al 1° maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica Milanese Conduttori, con sede in Milano e unità di Vignate (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 ottobre 1995 al 25 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 26 aprile 1996 al 25 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Interklim Sistemi, con sede in Pavia e unità di Chieti, Genova, Mantova, Pavia e Potenza, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 dicembre 1995 al 13 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 14 giugno 1996 al 13 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e unità di Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 luglio 1995 al 10 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'11 agosto 1995 al 30 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 31 gennaio 1996 al 30 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione Prefabbricati, con sede in Rezzato (Brescia) e unità di Rezzato (Brescia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 gennaio 1994 al 22 luglio 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 luglio 1994 al 22 gennaio 1995.

I periodi di cui sopra sono autorizzati — ove necessario — anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dipendenti dalla S.p.a. Italsanità - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dipendenti dalla S.p.a. Italsanità - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dipendenti dalla S.p.a. F.lli Poscio, con sede in Villadossola (Novara) e unità di Villadossola-Arona (Novara), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 17 novembre 1995 al 16 maggio 1996.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dipendenti dalla S.p.a. Geosud già in concordato preventivo C.B. dal 3 dicembre 1994, con sede in Roma e unità di Catania, Latina, Palermo e Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 13 dicembre 1995 al 2 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Velcarta, con sede in Napoli e unità di Scafati (Salerno), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 luglio 1995 al 5 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 6 gennaio 1996 al 5 luglio 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n 39, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S p a Lovere Sidermeccanica, dal 31 dicembre 1994 Lucchini Siderurgica S p a, con sede in Lovere (Bergamo) e unità di Lovere (Bergamo), Pisogne (Bergamo), per il periodo dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari riduzione dalla durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. S.I A.P.A., con sede in Napoli e unità nazionali, per il periodo dal 26 dicembre 1995 al 25 giugno 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 26 giugno 1996 al 25 dicembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legge 1° febbraio 1996, n. 39, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a Stilgres, con sede in Melfi (Potenza) e unità di Melfi (Potenza), per il periodo dal 9 agosto 1995 all'8 febbraio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carlo Monni - Elet.ica autom. strum. dal 1° dicembre 1995 Carlo Monni S.r.l., con sede in Pula (Cagliari) e unità di Enichem di Assemini (Cagliari), Macchiareddu (Cagliari), Sarroch (Cagliari), zona industriale di Portovesme (Cagliari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 18 ottobre 1995 al 17 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 18 aprile 1996 al 17 ottobre 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legge 1° febbraio 1996, n. 39, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l Ila Valdadige Solai, con sede in Bari e unità di Siggiano e Venusio (Matera), per il periodo dal 20 novembre 1995 al 19 maggio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 20 maggio 1996 al 19 novembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Marconi automazione, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lupo Lucano, con sede in Ferrandina (Matera) e unità di Ferrandina (Matera), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Cetem, con sede in Lodi (Milano) e unità di Lodi (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 20 agosto 1995 al 19 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 20 febbraio 1996 al 19 agosto 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alco, con sede in Castronno (Varese) e unità di Castronno (Varese), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 14 agosto 1995 al 13 febbraio 1996.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Armafer del dott. Michele Morelli & C., con sede in Lecce e unità di Campobasso e Caserta, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 novembre 1995 al 6 maggio 1996.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 19766 del 29 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 7 maggio 1996 al 6 novembre 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.C.M.E., con sede in Milano e unità di prod. di Pessano con Born. (Milano) e ufficio e unità produttiva di Agrate (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 14 agosto 1995 al 13 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 14 febbraio 1996 al 13 agosto 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agricolo provinciale di Nuoro, con sede in Nuoro e unità di Nuoro, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dall'8 agosto 1995 al 7 febbraio 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 è autorizzata in favore di otto lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tarros Compagnia di navigazione sede legale di Cagliari - Direzione operativa di La Spezia, la concessione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dagli artt. 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993 n. 199, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 1993, n. 293, dall'art. 6, comma 15, della legge 23 luglio 1993, n. 236, nonché dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65, per il periodo dal 20 dicembre 1995 al 19 dicembre 1996.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e unità di Siracusa, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 gennaio 1996 al 3 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e unità di Milano, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 maggio 1995 al 30 luglio 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 dicembre 1995, n. 19689.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in contratto di formazione e lavoro dipendenti dalla ditta S.n.c. Ar.Te. Gomma di Alario Lorenzo & C., con sede in Arpino (Frosinone) e unità di Arpino contrada Pallisco (Frosinone), per il periodo dal 21 ottobre 1991 al 20 aprile 1992.

Parere comitato tecnico del 2 febbraio 1996: favorevole.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

La corresponsione di cui sopra è prorogata sino al 20 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 ottobre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1994 con effetto dal 5 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.E.I. - Compagnia elettrotecnica italiana, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 5 agosto 1994 al 4 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 5 agosto 1994;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 14 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mundi riso, con sede in Milano e unità di Vercelli, per il periodo dal 14 novembre 1995 al 13 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1995 con decorrenza 14 novembre 1995;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 1° ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Supermercati PAM, con sede in Venezia e unità di Venezia-Mestre, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1995 con decorrenza 1° ottobre 1995;

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, e autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dal 13 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metalli preziosi con sede in Paderno Mugnano (Milano) e unità di Burago Molgora (Milano), Paderno Dugnano (Milano) e uffici di Arezzo, Bologna, Firenze, Vicenza, per il periodo dal 13 agosto 1995 al 12 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1995 con decorrenza 13 agosto 1995;

5) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 15 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Frette, con sede in Milano e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 18 luglio 1995 al 13 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 14 maggio 1995, art. 7, comma 1, legge 236/93;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 12 ottobre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 ottobre 1995 con effetto dal 4 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfer, con sede in Pisogne (Brescia) e unità di Pisogne (Brescia), per il periodo dal 4 ottobre 1995 al 3 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 4 ottobre 1995 con decorrenza 4 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) a seguito dell'approvazione relativa al programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 23 dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 23 dicembre 1995 con effetto dal 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Or.V.El., con sede in Gazzada Schianno (Varese) e unità di Vedano Olona (Varese), per il periodo dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 3 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1995 al 1° maggio 1996, della ditta S.p.a. I.M.E.S., con sede in Manfredonia (Foggia) e unità di Manfredonia (Foggia).

Parere comitato tecnico del 12 gennaio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.M.E.S., con sede in Manfredonia (Foggia) e unità di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 giugno 1995 con decorrenza 2 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 2 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.M.E.S., con sede in Manfredonia (Foggia) e unità di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1° maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1995 con decorrenza 2 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. E.C.S. - Electronic Control Systems, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

Parere comitato tecnico del 17 gennaio 1996: favorevole.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Industrie tessili Valfino, con sede in Castilenti (Teramo) e unità di Castilenti (Teramo)

Parere comitato tecnico del 30 gennaio 1996. favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie tessili Valfino, con sede in Castilenti (Teramo) e unità di Castilenti (Teramo), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie tessili Valfino, con sede in Castilenti (Teramo) e unità di Castilenti (Teramo), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996.

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 ottobre 1994 al 26 ottobre 1995, della ditta S.n.c. Arbiter di Marciano Alfonso & C., con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e unità di S. Maria a Vico (Caserta).

Parere comitato tecnico del 17 gennaio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Arbiter di Marciano Alfonso & C., con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e unità di S. Maria a Vico (Caserta), per il periodo dal 27 ottobre 1994 al 26 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1994 con decorrenza 27 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 27 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Arbiter di Marciano Alfonso & C., con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e unità di S. Maria a Vico (Caserta), per il periodo dal 27 aprile 1995 al 26 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 9 maggio 1995 con decorrenza 27 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 23 agosto 1994 al 22 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie, con sede in Pistoia e unità di Pistoia.

Parere comitato tecnico del 17 gennaio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 23 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie, con sede in Pistoia e unità di Pistoia, per il periodo dal 23 agosto 1994 al 22 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 23 agosto 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1° dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° dicembre 1995 con effetto dal 1° gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Lupo Lucano, con sede in Ferrandina (Matera) e unità di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 1° dicembre 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° dicembre 1995 n. 19444/4 art. 2;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dal 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Faray, con sede in Casagiove (Caserta) e unità di Casagiove (Caserta), per il periodo dal 24 novembre 1995 al 2 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 1° dicembre 1995 con decorrenza 3 ottobre 1995.

Art. 7, comma 1, legge 236/93.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996:

1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1995 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Spea, con sede in Volpiano (Torino) e unità di Volpiano (Torino), per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1994 con decorrenza 15 novembre 1994,

È approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 giugno 1996 al 4 giugno 1996, della ditta S.p.a. Eredi Traschetti, con sede in Volpiano (Torino) e unità di Volpiano (Torino).

Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Eredi Traschetti, con sede in Volpiano (Torino) e unità di Volpiano (Torino), per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1995 con decorrenza 5 giugno 1995;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Eredi Traschetti, con sede in Volpiano (Torino) e unità di Volpiano (Torino), per il periodo dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1996 con decorrenza 5 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Impresa Frate, con sede in Spresiano (Treviso) e unità di Spresiano (Treviso).

Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Frate, con sede in Spresiano (Treviso) e unità di Spresiano (Treviso), per il periodo dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 21 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento, con esclusione personale di cantiere.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/81, relativamente al periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1996, della ditta S.r.l. G.E.O. - Gruppo Editoriale Orizzonti, con sede in Cremona e unità di Cremona.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.E.O. - Gruppo Editoriale Orizzonti, con sede in Cremona e unità di Cremona, er il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Annunziata, con sede in Ceccano (Frosinone) e unità di Bologna, Catania, Firenze, Padova, Palermo, Ceccano (Frosinone), Torino, Chieti, Roma, Milano, Salerno, Bari.

Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Annunziata, con sede in Ceccano (Frosinone) e unità di Bologna, Catania, Firenze, Padova, Palermo, Ceccano (Frosinone), Torino, Chieti, Roma, Milano, Salerno, Bari, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 4 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 4 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Annunziata, con sede in Ceccano (Frosinone) e unità di Bologna, Catania, Firenze, Padova, Palermo, Ceccano (Frosinone), Torino, Chieti, Roma, Milano, Salerno, Bari, per il periodo dal 4 aprile 1995 al 3 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 4 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Smig, con sede in Roma e unità di Gaeta (Latina), per il periodo dal 12 marzo 1995 all'11 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1995 con decorrenza 12 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 gennaio 1995 al 1° gennaio 1996, della ditta S.p.a. F.I.V.E. Bianchi, con sede in Treviglio (Bergamo) e unità di Cisterna di Latina (Latina) (2 unità prod.ve).

Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.V.E. Bianchi, con sede in Treviglio (Bergamo), e unità di Cisterna di Latina (Latina) (2 unità prod.ve), per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1° luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 2 gennaio 1995;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 2 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.V. E. Bianchi, con sede in Treviglio (Bergamo), e unità di Cisterna di Latina (Latina) (2 unità prod.ve), per il periodo dal 2 luglio 1995 al 1° gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 2 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 27 gennaio 1995 al 26 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia, con sede in Trieste e unità di Ronchi del Legionari (Gorizia).

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1996: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia, con sede in Trieste e unità di Ronchi del Legionari (Gorizia), per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia, con sede in Trieste e unità di Ronchi del Legionari (Gorizia), per il periodo dal 1° agosto 1995 al 10 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995 con decorrenza 1° agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

3) a seguito dell'approvazione dela proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia, con sede in Trieste e unità di Ronchi del Legionari (Gorizia), per il periodo dall'11 agosto 1995 al 26 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995 con decorrenza 11 agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 21 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l Agusta Eli dal 30 dicembre 1994 Mecaer - Meccanica aeronautica, con sede in Roma e unità di Borgomanero (Novara), per il periodo dal 21 settembre 1995 al 20 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 21 settembre 1995;

5) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° giugno 1995 al 31 agosto 1995, della ditta S.p.a. Ave Sud, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina).

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1995 con effetto dal 1° marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ave Sud, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 2 giugno 1995 con decorrenza 1° giugno 1995;

6) a seguito dell'approvazione del programma programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Inelco Erisys - Gruppo Finmeccanica, con sede in Milano e unità di Bologna, Genova, Milano, Padova, Roma, Sesto Fiorentino (Firenze), Torino, per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995;

7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1° dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° dicembre 1995 con effetto dal 12 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantiere navalmeccanico di Senigallia, con sede in Senigallia (Ancona) e unità di Senigallia (Ancona), per il periodo dal 12 dicembre 1995 all'11 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1996 con decorrenza 12 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

96A2068-2069

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Alatri

Con decreto interministeriale n. 572 in data 11 gennaio 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex Campo di tiro a segno», sito nel comune di Alatri (Frosinone), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 14092, foglio n. 14, mappali numeri 130, 742, 743, foglio n. 24, mappale n. 83, del nuovo catasto terreni ed alla partita n. 900244, foglio n. 14, mappale n. 160, del nuovo catasto edilizio urbano per una superficie complessiva di mq 13 350.

96A2058

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Monopoli

Con decreto interministeriale n. 571 in data 1° febbraio 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Stazione di pompaggio inferiore e oleodotto a mare» sito nel comune censuario medesimo rispettivamente la prima area alla partita n. 6943, foglio n. 10, mappale n. 237, alla partita n. 1, foglio n. 10, mappali numeri 149, 723, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368 e 369 del nuovo catasto terreni e alla partita n. 786, foglio n. 10, mappale n. 149, del nuovo catasto edilizio urbano e la seconda area alla partita n. 1, foglio n. 11, mappale n. 3841, del nuovo catasto terreni per una superficie complessiva di mq 6.997.

96A2057

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995 vistato dalla ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 207/G, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Gaspardis Vittorio, nato il 18 aprile 1893 a Trieste. — Nel settembre '43, evitata la cattura da parte dei tedeschi, costituiva insieme ad altri esponenti della Resistenza Giuliana, le formazioni «Giustizia e Libertà» del CVL di Trieste. Ardito organizzatore, animato da giovanile entusiasmo, contributiva validamente alla formazione di nuclei d'azione per la lotta partigiana.

Catturato dalle SS tedesche nel settembre '44, manteneva esemplare contegno benché sottoposto a sevizie e torture, affrontando stoicamente le dure sofferenze dei campi di concentramento tedeschi ove decedeva il 14 maggio 1945. Esempio di ammirevole dedizione alla Patria. — Trieste, settembre 1943-Buchenwald, maggio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995 vistato dalla ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 285/D, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

De Carli Attilio, nato il 25 ottobre 1919 a Gorizia. — Entrato a far parte di una formazione partigiana dell'E.P.L.J., subito dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, al comando di un gruppo armato di studenti lo guidava in ardite azioni di guerra, dimostrando un non comune coraggio e grande spirito di sacrificio. Sotto la sua guida da formazione, da lui comandata, operò con straordinaria determinazione. Catturato dalla S.S., fu deportato nel campo di Hersbruck dove, dopo lunghe sofferenze, moriva. — Hersbruck, 10 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995 vistato dalla ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 318/M, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Muzzioli Nino, nato il 15 marzo 1925 a S. Prospero. — Partigiano combattente nella formazione «Brigata Costrignano» della divisione Modena montagna, durante i combattimenti del 13 e 14 settembre 1944 contro forze tedesche, impegnate in rastrellamenti capillari, al fine di colpire il movimento partigiano operante nell'Appennino modenese, per la seconda volta ferito in diverse parti del corpo, rinunciò di essere trasferito dalla zona di combattimento per non intralciare lo sganciamento della sua brigata. Catturato dai tedeschi fu sottoposto a torture tese ad estorcergli informazioni sulle unità partigiane operanti nella zona, ma per la sua stoica resistenza venne barbaramente trucidato. Fulgido esempio di coraggio, spinto fino al supremo olocausto della sua giovane vita, per sconfiggere la barbarie e per la rinascita della Patria. — Plalaveggio (Modena), 15 settembre 1944.

96A2037

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 6499 del 13 settembre 1995 l'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, con sede in Milano, è stato autorizzato ad accettare un legato disposto dalla sig.na Emma Meloni, consistente in titoli di Stato per un valore di L. 100.000.000.

96A2055

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche dei dipartimenti di fisica dell'Università di Trieste, in Trieste.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1996 è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche dei dipartimenti di fisica dell'Università di Trieste, con sede in Trieste, con durata trentennale, a decorrere dal 2 novembre 1994, data di scadenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 443/1965, ed è stato approvato lo statuto.

96A2056

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i sottospecificati settori scientifico-disciplinari, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico disciplinare: A01C «geometria»;

settore scientifico disciplinare: I04B «macchine a fluido».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A2064

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno sono vacanti i seguenti posti di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia e commercio

lingua inglese (settore: L18C);

statistica (settore: S01A)

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art 5, comma 10, della legge n. 537/1993, le facoltà potranno procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Università.

96A2065

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 16 dicembre 1995)

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 821 del 29 novembre 1995, alla pag. 36, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

«la composizione autorizzata è ora la seguente:

ogni fiala da 1 ml/2500 U.I. contiene: *principio attivo: eparina sodica 2500 U.I.;*

ogni fiala da 1 ml/5000 U.I. contiene: principio attivo: *eparina sodica 5000 U.I.»*,

leggasi:

«la composizione autorizzata è ora la seguente:

ogni fiala da 1 ml/2500 U.I. contiene: *il principio attivo eparina sodica purificata 2500 U.I.;*

ogni fiala ml/5000 U.I. contiene: Principio attivo: *eparina sodica purificata 5000 U.I.»*.

96A1972

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 18 dicembre 1995).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 678 del 29 novembre 1995, alla pag. 44, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «12 compresse *masticabili*», leggasi: «12 compresse *effervescenti*».

96A1973

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189